

Osservazioni sull'anniversario della Regola feudale di Predazzo

Nel mese di dicembre 2008 sono stati organizzati i festeggiamenti per i 400 anni dall'approvazione del cosiddetto “primo statuto” della Regola feudale di Predazzo. Per tale manifestazione è stata allestita un'interessante mostra di documenti originali presso la sede della Regola, aperta dal 6 dicembre all'Epifania; inoltre è stato preparato un bel DVD, proiettato in una saletta sempre presso la Regola, che illustra vari aspetti economici e sociali della Regola, con interviste ed interventi di alcune persone che raccontano la vita di altri tempi attraverso dialoghi e riflessioni, DVD che è pure messo in vendita.

Momento ufficiale è stato un incontro riservato alle autorità, sempre presso la sede della Regola, e poi un incontro pubblico il 19 dicembre presso il Municipio di Predazzo, con la consegna di attestati di benemerita agli ex amministratori.

Per l'occasione è stato pure stampato, a cura della Regola feudale, un opuscolo di 54 pagine, dal titolo *Una regola della storia. Il Feudo di Predazzo si racconta a quattro secoli dal suo primo Statuto 1608-2008*.

Su questa pubblicazione vorrei soffermarmi per alcune osservazioni. Se è indubbiamente lodevole l'iniziativa, così come è lodevole l'auspicio espresso da più voci che si giunga alla stesura di una storia organica della Regola feudale di Predazzo, faccio qui presenti alcune mie perplessità.

Lo statuto

Quando si parla di “statuto”, sia in caso di enti moderni, sia in caso di Regole antiche (vedi quello di Cavalese del 1624, di Castello del 1631, di Tesero del 1674 e a maggior ragione quello della Comunità del 1613) ci si aspetta che vi siano determinati contenuti.

Nel caso di un ente come una Regola (feudale o no), ci si aspetta che in tale statuto vi sia il luogo e la data della sua redazione; che vi siano indicati il numero dei regolani, la durata della loro carica, la data e le modalità della loro elezione e le loro competenze.

Ci si aspetta poi che della proprietà (la Regola feudale) siano indicati i confini, la distinzione tra le parti comuni e quelle dei privati; ci si aspetta ancora che vi siano indicate le modalità di sfruttamento e la regolamentazione in generale del bene. Infine, essendo in questo caso un “feudo” o più correttamente un “affitto”, ci si aspetta che siano indicati gli importi da pagare, le persone (o i beni) soggette a pagamento e l'indicazione precisa di chi, quando e come doveva raccogliere gli importi dovuti e con quale retribuzione.

Di tutto questo nel cosiddetto “statuto” del 1608 non c'è praticamente nulla; quindi, a parere mio, non è uno statuto. Prima di tutto si noti che il testo di quel cosiddetto “statuto” è redatto da un notaio di Predazzo e vicino della Regola, Nicolò figlio di Cristoforo Baldessari, ma su minuta di un *vicino originario* di Predazzo, cioè Antonio Calderoni, la cui famiglia proveniente da Bormio era in Fiemme solo da circa cinquant'anni. Il padre di Antonio, Bartolomeo, aveva sposato Giuliana de Francesco di Predazzo, figlia di Lisa Simoneti, la quale a sua volta era figlia di Simoneto e sorella di Volfango (abitante a Cavalese). Si trattava cioè di una stretta parentela con una delle famiglie più importanti e facoltose di Predazzo tra la metà del Quattrocento e la metà del Cinquecento; questa era la *vicinanza originaria* dei Calderoni, resa possibile perché non era ancora stato emanato il nuovo regolamento sulla successione di *vicinanza*, voluto dalla Comunità di Fiemme ed approvato nel 1584 dal principe vescovo Ludovico Madruzzo.

Ma lasciando da parte queste note genealogiche e tornando allo “statuto”, in realtà nella maggior parte di quei pochi capitoli, in numero di 17 più tre aggiunte, sembra che la principale preoccupazione sia quella di fissare gli importi delle multe da riscuotere, le persone che le dovevano comminare e in quali circostanze, e soprattutto le persone che le dovevano incassare.

È vero che la data del documento è solo apparentemente generica, *il giorno di primavera*: infatti ho recentemente dimostrato che si trattava del 22 febbraio; ed è vero che gran parte delle informazioni sopra elencate e qui mancanti si ritrovano nella documentazione successiva; ad esempio il luogo di redazione è sottinteso, ma è senz'altro Predazzo; i regolani erano due, venivano eletti il 24 febbraio (infatti il 22 si eleggevano i regolani di Regola) e duravano in carica un anno; tali regolani avevano ovviamente compiti di amministrazione e sorveglianza dei beni. Ma leggendo questo “statuto”, che non è stato accompagnato da alcuna nota di spiegazione, molti particolari, anche importanti, a me personalmente sfuggono. Quindi, questo scritto intitolato *Capituli et ordeni* riguardanti esclusivamente i *vicini del Monte Feudale* non è, a parere mio, uno statuto.

L'infeudazione del principe vescovo di Bressanone

La seconda osservazione riguarda quanto scrive in quel libretto il dott. Rodolfo Taiani a p. 18: “Con ogni probabilità il monte Vardabe non poteva essere contemplato nell'accordo sottoscritto con il vescovo Gebardo¹, poiché all'epoca doveva costituire ancora parte integrante del Principato vescovile di Bressanone”.

Con questo il dott. Taiani non fa che riprendere, senza alcuna ulteriore riflessione o lettura di altre pubblicazioni, quanto da lui scritto nella premessa storica all'inventario della Regola Feudale²: “Si suppone che il territorio attualmente occupato dal Feudo di Predazzo fosse nei primi secoli dopo il Mille parte integrante del Principato vescovile di Bressanone.”

Con questo il dott. Taiani sposa in pieno quanto asserito dal Resch, dal Vanzetta³ e dal Delvai⁴, ignorando completamente le osservazioni di padre Frumenzo Ghetta⁵.

La principale osservazione del Ghetta, cioè che il “grande prato” *Pradassis* era posizionato, stando al documento, sulla destra orografica dell'Avisio e non sulla sinistra, di per sé toglie ogni possibilità di ulteriore discussione sulla collocazione del confine tra i due Principati vescovili e perciò sull'appartenenza del monte Verdabe.

Infatti, volendo anche ammettere che lo scrivano che ha redatto il documento si sia sbagliato, come fa il Delvai, il quale semplicemente ignora le parole del testo che collocano *Pradassis* sulla destra orografica, sembra ovvio che, se vi fosse stato un centro abitato sulla sinistra Avisio, anche piccolo, lo si sarebbe dovuto nominare e non limitarsi a citare un generico “grande prato”. E se c'era un “grande prato” e non un centro abitato, a chi di grazia avrebbe infeudato il monte Vardabe il signor principe vescovo di Bressanone e perché? Si potrebbe rispondere: ai masi situati sulla destra orografica. Ma questi, per l'appunto, sono sempre stati identificati come tali in località *Coste* e mai come il centro abitato di Predazzo e quindi non hanno nulla a che vedere né col toponimo *Costa dei patti gebardini* né col toponimo *Pradassis*, dato che lì un “grande prato” non ci può proprio stare.

Senza contare che, collocando il confine tra i due Principati vescovili nella zona di Predazzo e facendo rientrare il monte Vardabe nel Principato vescovile di Bressanone, si dovrebbe poi proporre un serio tragitto per raggiungere i monti Aloch e Alochet (senza dubbio i monti *Lucca* e *Lucchet-*

¹ Si riferisce ai *patti gebardini* del 1111.

² RODOLFO TAIANI (catalogo a cura di), *Regola feudale di Predazzo. Inventario dell'archivio (1388-1997)*, “Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi”, 6, Trento 2002, p. XXI.

³ NICOLÒ VANZETTA, *Osservazioni preliminari sulla popolazione e sullo stato della Comunità e valle di Fiemme avanti l'anno 1110 in cui s'aggregò al principato di Trento*, Biblioteca Comunale di Bolzano, Fondo Pedrotti, MS n° 117, paragrafo 12.

⁴ GIORGIO DELVAI, *Il ponte della Costa*, “Archivio Trentino”, XVII (1902), pp. 186-196 con una tavola illustrata.

⁵ FRUMENZIO GHETTA, *Il confine fra le diocesi di Trento e Bressanone nella valle dell'Avisio*, “Studi Trentini di Scienze Storiche”, Sez. I, LXIX (1990), pp. 149-210 (illustrato).

ta del documento), per terminare sul pianoro che in seguito sarà il Passo San Pellegrino; il che crea insuperabili difficoltà, come si vede seguendo l'improponibile tracciato disegnato da don Delvai.

Infatti, in questo caso, se cioè il confine fosse stato nel territorio di Predazzo, da lì sarebbe stato assai più semplice seguire a ritroso il Travignolo fino al rio Bocche, dove c'era il confine della Regola di Tonadico e perciò con la Diocesi di Feltre, senza tagliare per Viesena o per la *monte degli uomini di Fiemme*; ma il documento dice tutt'altro.

Le copie trecentesche dei patti gebardini

Sempre a p. 18 del libretto sopra citato il dott. Rodolfo Taiani scrive a proposito dei *patti gebardini* del 1111: “Di questo primo documento non si conserva né si conosce l'originale. Restano solo i riferimenti contenuti nel successivo privilegio rilasciato nel 1314 dal principe vescovo Enrico di Metz e in una traduzione riportata nel *quadernollo* della Comunità del 1533. Anche la copia notarile fatta redigere in data 24 giugno 1322 dal principe vescovo Enrico risulta dispersa.”

Queste affermazioni mi hanno stupito, tanto più che il dott. Taiani è redattore, assieme al dott. Marcello Bonazza dell'inventario della Comunità⁶, in cui alcune di queste copie notarili trecentesche sono elencate.

Ora, tenendo presente che i *patti* sono due, il primo di giovedì 13 luglio 1111 con cui si concede l'esenzione dai dazi e il secondo di venerdì 14 luglio 1111 con cui si stabilisce l'invio del gastaldione due volte all'anno, in un mio apposito articolo dell'anno 2000⁷ avevo elencato tali copie, indicando la loro precisa collocazione:

1. una pergamena eseguita a Cavalese il 4 gennaio 1318, situata in ASTn, APV, sez. lat., capsula XII, n° 10, contenente il “primo patto”, che deriva dalla copia eseguita dal notaio Nicolò tra il 1250 ed il 1295;
2. tre pergamene redatte a Trento il 24 giugno 1322, che derivano dalla copia eseguita dal notaio Nicolò tra il 1250 ed il 1295:
 - a) la prima conservata nella Biblioteca Comunale di Trento, “fondo diplomatico”, pergamena n° 1763, contenente i documenti nell'ordine “secondo patto” e “primo patto”;
 - b) la seconda conservata in AMCF, capsula G n° 1 (b), contenente, tra altri, il “secondo patto”;
 - c) la terza conservata in AMCF, capsula D n° 2, contenente il “primo patto”;
3. una pergamena redatta a Trento il 17 ottobre 1363, cioè la conferma del principe vescovo Alberto di Ortenburg, conservata in AMCF, capsula A n° 4, contenente i documenti nell'ordine “secondo patto” e “primo patto”, secondo la pergamena conservata in BCT fondo diplomatico, nonché le conferme del vescovo Enrico di Metz del 19 marzo 1317 e del vescovo Nicolò del 1° gennaio 1339 (non pervenute in originale⁸);
4. una copia cartacea di epoca cinquecentesca, situata in ASTn, APV, sez. lat., capsula XII, n° 11, contenente i documenti nell'ordine “secondo patto” e “primo patto”. In essa è riportata la conferma del vescovo Nicolò del 1° gennaio 1339, eseguita sulla base della copia del 24 giugno 1322, vale a dire della pergamena conservata in BCT *fondo diplomatico*.

Pertanto scrivere che “la copia notarile fatta redigere in data 24 giugno 1322 dal principe vescovo Enrico risulta dispersa” è errato due volte: perché non era una sola copia; perché esse non

⁶ MARCELLO BONAZZA – RODOLFO TAIANI (catalogo a cura di), *Magnifica Comunità di Fiemme. Inventario dell'archivio (1234-1945)*, “Archivi del Trentino: fonti, strumenti di ricerca e studi”, 2, Cavalese 1999.

⁷ ITALO GIORDANI, *I Patti gebardini secondo la copia del 24 giugno 1322 conservata alla Biblioteca Civica di Trento*, “Studi Trentini di Scienze Storiche”, Sez. I, LXXIX (2000), pp. 3-32.

⁸ Questa copia della conferma del vescovo Nicolò del 1339 è assai più precisa di quella cartacea conservata in APV pubblicata dal Bonelli.

sono disperse. Osservo inoltre che non solo nel privilegio del 1314⁹ del principe vescovo Enrico di Metz vi è un indiretto accenno ai *patti gebardini*, quando si afferma che gli abitanti di Fiemme erano in possesso legittimo delle loro montagne da più di duecento anni; ma anche nel documento di confinazione del 1234¹⁰, ove si afferma che gli abitanti di Fiemme erano in pacifico possesso dei territori confinati da più di cento anni.

Il testo dello statuto

Si scrive che il testo del cosiddetto “statuto” del 1608, pubblicato nel libretto sopra citato alle pagine 45-53, è stato trascritto da padre Frumenzio Ghetta; e io non ho alcun elemento per supporre il contrario. Non so tuttavia se ci si è serviti di appunti manoscritti o dattiloscritti dello stesso, e in questo caso qualcun altro li ha scritti al computer, né se al padre siano state consegnate le bozze per una revisione prima della stampa. Di fatto i primi 10 capitoli contengono solo delle imprecisioni.

Dal punto di vista grafico, invece, è difficile spiegare al lettore come mai, mentre sono stati messi ben in evidenza i primi 10 capitoli, quelli dal XI al XVII compresi vanno a formare un unico testo, tanto che è difficile accorgersi della loro esistenza. Questo non corrisponde all'originale, nel quale sono ben separati anche se non intitolati. Solo le tre aggiunte vengono nuovamente distinte, senza però evidenziarne i titoli.

Dal punto di vista della trascrizione del testo originale e in particolare dei documenti in latino che l'accompagnano, senza andare a puntualizzare i numerosi singoli errori, anche gravi, o refusi tipografici, ritengo che si sarebbe dovuto prestare maggior attenzione nell'edizione del cosiddetto “statuto”, che sembra essere la prima e per così dire “ufficiale”, e cogliere l'occasione per presentare al pubblico un testo corretto nella trascrizione e, per quanto possibile, accompagnato da note di spiegazione.

Anche se uno fosse veramente appassionato della storia del suo paese, credo purtroppo che pochi *vicini* della Regola feudale di Predazzo siano in grado di comprendere questo testo così importante per la storia della loro Regola così come è stato pubblicato.

Italo Giordani

⁹ Documento in AMCF, capsula A, n° 1 e, in copia del 1462, sia in AMCF, capsula A, n° 1.2, sia in ASTn. APV, sez. lat., capsula XXII, n° 3

¹⁰ Documento in AMCF, capsula K, n° 1.1.